



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Circolare n.57 del 21/12/2020

- 1) Lotteria degli scontrini;
- 2) *Cashback* di Stato;
- 3) Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici.

1. Lotteria degli scontrini

Dal 1° dicembre scorso accedendo al portale lotteria www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile generare il proprio codice per partecipare alla «lotteria degli scontrini», concorso a premi che sarà attivo dal prossimo 1° gennaio 2021.

Già fin d'ora, il codice lotteria si può ottenere inserendo semplicemente il proprio codice fiscale e digitando il codice sicurezza che, di volta in volta, appare nella sezione "Partecipa ora" del Portale lotteria.

Questi due passaggi devono necessariamente essere completati apponendo il flag che conferma la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, formulata dal titolare del trattamento (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali 2016/679.

Una volta partita la lotteria, i cittadini maggiorenni residenti in Italia potranno parteciparvi acquistando beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, pagando con sistemi elettronici e mostrando il codice lotteria all'esercente.

Ad oggi la norma prevede due diverse tipologie di lotteria:

- lotteria ordinaria a cui partecipano i consumatori che pagano in contanti;
- lotteria zero contanti (cd. *Cashless*) a cui partecipano i consumatori che pagano con moneta elettronica (per esempio bancomat, carta di credito, carta di debito).

Si ritiene necessario segnalare che l'ultima bozza della Legge di Bilancio ammette la partecipazione alla lotteria degli scontrini soltanto per coloro che effettuano il pagamento con sistemi elettronici, abolendo di fatto la lotteria ordinaria.

A quel punto, l'esercente abbinerà il codice ai dati dell'acquisto: ogni euro speso si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

Saranno valide anche le spese effettuate in farmacia, ma ad una condizione: le spese effettuate con il sistema della tessera sanitaria non saranno detraibili ai fini Irpef.

In sostanza, chi effettua un acquisto potenzialmente detraibile in farmacia potrà scegliere se presentare il codice lotteria o il codice fiscale al momento del pagamento.

Restano invece esclusi gli acquisti online e quelli svolti nell'esercizio dell'attività d'impresa arte e professione.

Alla sola lotteria zero contanti partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente.

Adempimenti per gli esercenti

Prima di emettere lo scontrino, l'esercente – al momento della registrazione dell'operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell'Agenzia) – deve memorizzare anche il codice lotteria che il cliente mostra al momento dell'acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.

Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell'operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale.

Su quest'ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l'evidenza dell'importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, previo aggiornamento, a trasmettere i dati al sistema della lotteria (gestito dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Nel dettaglio l'esercente dovrà:

- verificare con il fornitore da cui ha acquistato il registratore telematico che il software di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
- consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
- dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. Tale adempimento è facoltativo in quanto il codice può essere inserito manualmente direttamente dal registratore telematico.

Per ogni scontrino si possono ottenere al massimo mille biglietti, anche nel caso in cui l'acquisto corrisponda ad una cifra superiore.

Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il registratore telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini devono inserire manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente.

Si ricorda che la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento in cui si effettua l’operazione.

Il negoziante che risulta vincitore riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

Saranno comunque adottate tutte le procedure adeguate e le misure idonee a garantire la riservatezza sull’identità del vincitore.

Premi

Per le estrazioni ordinarie sono previste:

- un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili;
- sette premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata).

Per le estrazioni zero contanti sono previsti premi più elevati e come già scritto, ad essere premiato sarà anche l’esercente. In particolare, sono previste estrazioni mensili, annuali e – con decorrenza da determinare – anche settimanali. Ecco nel dettaglio i premi per i consumatori:

- un premio da 5 milioni di euro per il vincitore dell’estrazione annuale;
- dieci premi da 100.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili;
- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata).

I premi per gli esercenti invece sono i seguenti:

- un premio da 1 milione di euro per l’esercente che ha emesso lo scontrino vincente dell’estrazione annuale;
- dieci premi da 20.000 euro ciascuno per gli esercenti che hanno emesso gli scontrini vincenti delle estrazioni mensili;
- quindici premi da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti che hanno emesso gli scontrini delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata).

2. *Cashback* di Stato

Il comma 288 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro nei confronti delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020, è stata data attuazione alla disposizione sopra.

Da un punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetta nei confronti delle persone fisiche maggiorenni che sono residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di:

- acquisti online;
- operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (come, ad esempio, le ricariche telefoniche);
- bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che la persona aderisca, volontariamente, al programma infrannuale di rimborso in denaro registrandosi nell'APP "IO", ovvero nei sistemi messi a disposizione da un emittente convenzionato c.d. "iusser":

- il proprio codice fiscale;
- gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti, dichiarando, al momento della registrazione stessa e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'attività d'impresa, arte o professione.

Viene disposto che il *cashback* inizia a partire dal momento in cui viene effettuata la prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico che il soggetto ha registrato attraverso l'APP.

La cancellazione dal programma può avvenire in qualsiasi momento e ciò comporta, oltre alla cancellazione di tutti i dati personali, la perdita del diritto di poter concorrere al rimborso per il periodo di riferimento, e di cui si dirà di seguito.

Ad oggi, i titolari di una carta di debito Pagobancomat / Maestro, devono prestare attenzione a richiedere al momento del pagamento, di utilizzare il circuito nazionale (Pagobancomat) e non quello internazionale (Maestro), evitando il *contactless*.

Questo perché il circuito internazionale Maestro non ha ancora siglato la convenzione con Pago PA e quindi non sono ancora state sviluppate le implementazioni tecniche necessarie per consentire di salvare sull'App IO la carta di debito circuito Maestro. Con il pagamento tramite *contactless* spesso il pagamento viene veicolato in automatico sul circuito internazionale Maestro (talvolta il cassiere non richiede su quale circuito si intende direzionare la transazione).

Questo inconveniente non si presenta per coloro i quali si appoggiano ai sistemi messi a disposizione da un emittente convenzionato.

Pago PA fa sapere che sta lavorando affinché da gennaio 2021 sia possibile registrare le carte del circuito internazionale Maestro anche direttamente dall'App IO.

Adempimenti per gli esercenti

L'esercente deve verificare se il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici consente di partecipare all'iniziativa.

È infatti necessario aver concluso un accordo con un fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento che ha aderito al programma sottoscrivendo una convenzione con la società PagoPA S.p.A. (c.d. "acquirer convenzionato").

La lista degli altri *acquirer* convenzionati è disponibile nella pagina internet dedicata.

Fase sperimentale

Nel periodo sperimentale (08.12.2020 – 31.12.2020), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo, per singola transazione, pari a 150 euro.

Le transazioni rilevanti sono quantificate in misura massima pari a 1.500 euro (quindi, il rimborso massimo spettante è pari a 150 euro).

Programma Cashback dal 2021

Il rimborso viene determinato in misura percentuale per ogni transazione effettuata con strumenti elettronici.

Innanzitutto è necessario che, per ciascun periodo, il soggetto che aderisce al programma effettui un numero minimo di 50 transazioni regolate con sistemi di pagamento elettronici.

I periodi individuati sono i seguenti:

- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

CARATTERISTICHE DEL RIMBORSO	
Percentuale di rimborso	10% delle transazioni
Valore massimo della singola transazione valida per il rimborso	Euro 150 per transazione, purché sia regolata con mezzi elettronici di pagamento
Per le transazioni di valore superiore ad euro 150	Rilevano, ai fini del rimborso, fino ad euro 150
Transazioni complessive massime, per ciascun periodo, su cui calcolare il rimborso	Euro 1.500

Super Cashback

Viene stabilito che ai primi centomila soggetti che aderiscono all'istituto del rimborso, che totalizzano il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, viene attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro.

Si tratta di un rimborso "secco", e a parità di numero di transazioni effettuate, viene prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente «la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni».

In altre parole, viene preferito chi ha raggiunto prima il numero di transazioni necessarie per il rimborso speciale.

Il conteggio delle transazioni effettuate parte da zero alla fine di ciascun periodo sopra indicato e il rimborso speciale viene erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

3. Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici

L'articolo 22 del D.L. n. 12/2019, c.d. decreto fiscale 2020, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d'imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:

- effettuate da esercenti che, nell'anno d'imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
- rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle Entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta mentre i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Le informazioni che i prestatori di servizi dovranno trasmettere agli esercenti sono illustrati nella tabella sottostante.

Informazioni da trasmettere tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento	Codice fiscale dell’esercente
	Mese e anno dell’addebito
	Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
	Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
	Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione

Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo 6916.

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario e può essere utilizzato sia per indicare gli importi a credito derivanti dall’utilizzo del credito d’imposta, sia gli importi a debito connessi al riversamento dell’agevolazione.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda infine che tale credito va indicato all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui esso è maturato e nelle dichiarazioni successive, fino a quando il suo utilizzo non si è concluso e che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati